II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

(93/C 250/07)

COM(93) 330 def.

(Presentata dalla Commissione il 26 agosto 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE [1], modificata dalla decisione 92/438/CEE [2], stabilisce che la Commissione deve presentare una relazione corredata di eventuali proposte riguardanti la fissazione della durata massima del trasporto di taluni tipi di animali, gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, i periodi di riposo, lo spazio minimo e le norme alle quali devono rispondere i mezzi adibiti al trasporto di determinati tipi di animali;

considerando che da una relazione della Commissione basata su un parere del comitato scientifico veterinario risulta che per taluni tipi di animali è possibile fissare norme in materia basandosi sulle conoscenze scientifiche e sull'esperienza costante;

considerando che negli Stati membri esistono norme relative alla durata del trasporto, agli intervalli ai quali gli animali devono essere nutriti ed abbeverati, ai periodi di riposo, nonché agli spazi; che in certi casi queste norme sono estremamente dettagliate e taluni Stati membri se ne avvalgono per imporre restrizioni agli scambi intracomunitari di animali vivi; che gli operatori del settore dei trasporti di animali devono potersi basare su criteri ben definiti, che permettano loro di esercitare l'attività su scala comunitaria senza violare le diverse norme nazionali;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il funzionamento armonioso delle organizzazioni di mercato, garantendo nel contempo una soddisfacente protezione degli animali, è necessario modificare, nel contesto della realizzazione del mercato interno, le norme della direttiva 91/628/CEE allo scopo di armonizzare la durata massima del trasporto e quella del periodo di riposo, gli intervalli di alimentazione e di abbeveraggio, nonché lo spazio minimo per taluni tipi di animali;

considerando che dalla relazione della Commissione risulta che le attuali conoscenze scientifiche sono insufficienti per la definizione di norme relative ad altri tipi di animali;

considerando che è pertanto necessario modificare la direttiva 91/628/CEE in modo da predisporre un sistema rapido e flessibile, in virtù del quale possano essere inserite, negli allegati tecnici e in una data successiva, norme relative ad altri animali, una volta che risultino disponibili i suddetti dati scientifici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/628/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2 sono aggiunte le due seguenti lettere h) ed i):

«h) "periodo di trasporto", il periodo che intercorre tra l'inizio dello spostamento degli animali con un dato mezzo di trasporto e la sua interruzione a fini di riposo, alimentazione o abbeveraggio;

i) "periodo di riposo", un periodo continuo durante il quale gli animali non vengono spostati con mezzi di trasporto.»

2) All'articolo 3, paragrafo 1 è inserita la seguente lettera a bis:

«a bis — lo spazio per gli animali è conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali menzionati in quel capitolo,

[1] GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.
[2] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

— fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), la durata massima del trasporto e la durata minima del periodo di riposo sono conformi alle norme fissate nel capitolo VII dell'allegato, in ordine agli animali menzionati in tale capitolo;

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.»

3) L'articolo 5, punto 1, lettera b) è soppresso.

4) Nell'articolo 5, punto 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) stabilisca, per i viaggi di durata superiore a quella prevista al capitolo VII dell'allegato, un itinerario — comprendente i punti di sosta e di trasferimento — che consenta il riposo degli animali durante il viaggio per un periodo almeno pari a quello precisato nel capitolo VII, l'alimentazione, l'abbeveraggio e, se necessario, lo scarico e la stabulazione nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva a seconda del tipo di animali da trasportare. Per gli animali non compresi nel capitolo VII dell'allegato, l'itinerario deve essere stabilito per viaggi di durata superiore alle 24 ore;».

5) Nell'articolo 5, punto 2, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) sia in grado, per i viaggi di durata superiore a quella prevista al capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) o al capitolo II, punto 31 dell'allegato oppure, per animali non soggetti a queste disposizioni, alle 24 ore, di comprovare che sono state prese disposizioni per soddisfare alle necessità di alimentazione e di abbeveraggio degli animali trasportati durante il viaggio;».

6) Nell'articolo 13, il paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 e previa consultazione del comitato scientifico veterinario, settore "Benessere degli animali", per taluni tipi di animali la Commissione può stabilire norme aggiuntive riguardanti:

— periodi massimi di trasporto;

— intervalli per l'alimentazione e l'abbeveraggio;

— periodi minimi di riposo;

— spazio minimo;

— requisiti dei mezzi di trasporto;

— criteri comunitari da rispettare nei punti di sosta.»

7) All'articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.

8) Nell'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale, inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.»

9) Nell'articolo 17 i punti 3 e 4 sono soppressi.

10) Nel capitolo I, parte A, punto 2, lettera b) dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«I solipedi e i bovini adulti devono disporre di almeno 20 cm di spazio libero al di sopra delle loro teste e i vitelli, i suini e gli ovini, di almeno 10 cm.»

11) Al capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«Gli intervalli massimi di tempo applicabili per tipo di animali sono i seguenti:

Tipo di animale	Intervalli (in ore) per l'abbeveraggio	Intervalli (in ore) per l'alimentazione
Vitelli (fino a 6 mesi)	8	8
Vacche in lattazione	8	24
Bovini adulti	16	24
Equini	6	6
Suini	8	24»

12) Al capitolo II, il punto 31 dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«31. Cibo adatto ed acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di trasporti di durata inferiore alle

i) 6 ore per pollastre e polli da carne;

ii) 8 ore per galline, tacchini ed anatre;

iii) 12 ore per altro pollame, volatili domestici e conigli;

iv) 24 ore quando si tratti di piccoli volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 60 ore successive alla nascita.»

13) Nell'allegato è aggiunto il nuovo capitolo VI seguente:

«CAPITOLO VI

SPAZIO MINIMO

47. I seguenti spazi minimi si applicano ai trasporti ferroviari, aerei, stradali e per via navigabile.

Peso vivo massimo (in kg)

m²/animale	Bovini/equini	Suini	Ovini
0,15		25	
0,20			18
0,25			30
0,40	50 (¹)	60	50
0,50		100	> 50
0,70	100	> 100	
1,30	300		
1,80	500		
2,20	> 500		

(¹) Solo bovini.»

14) Nell'allegato è aggiunto il nuovo capitolo VII seguente:

«CAPITOLO VII

DURATA MASSIMA DEL TRASPORTO E PERIODI MINIMI DI RIPOSO

48. Le norme fissate nel presente capitolo si applicano ai trasporti di animali su strada, salvo quando il veicolo si trova a bordo di una nave.

Durante i periodi di riposo gli animali possono essere lasciati all'interno o all'esterno del veicolo.

Periodo minimo di riposo (in ore) dopo ogni periodo di trasporto di

	8 ore	12 ore (¹)	16 ore (¹)	24 ore (¹)
Bovini				
— età < 4 settimane	1			16
— età da 4 settimane a 6 mesi	3		16	
— età > 6 mesi			3	6
Suini	1			
Equini (²)				
— in gruppi		10		
— singoli o in coppia				10

(¹) Totale dei periodi di trasporto e dei periodi di riposo.
(²) Sosta ogni 6 ore per abbeveraggio e alimentazione.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.